

Gruppo consiliare del Partito Democratico del Trentino

Disegno di legge

Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti:
protezione dai pericoli derivanti dall'amianto



Disegno di legge proposto dai cons. Michele Nardelli, Mattia Civico,
Margherita Cogo, Sara Ferrari, Andrea Rudari e Luca Zeni

Disegno di legge “Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: protezione dai pericoli derivanti dall'amianto”

Sono passati quasi vent'anni dall'approvazione da parte del Parlamento della legge 257/92 con la quale si vieta la produzione, l'importazione e la commercializzazione dell'amianto (o di materiali contenenti amianto) in Italia. Ciò nonostante – a testimonianza della difficoltà di mettersi alle spalle questa pesante eredità – il tema è tutt'altro che archiviato. Per svariate ragioni.

In primo luogo, perché l'amianto ancora viene prodotto in molti paesi. Russia, Cina, Kazakistan, Brasile, Canada e Zimbabwe sono i principali paesi produttori di amianto. Il Canada e gli Usa continuano a non vietarne l'utilizzo, mentre molti paesi asiatici esportano in grandi quantità manufatti contenenti questo materiale cancerogeno. Sempre all'area asiatica appartengono gli stati con la maggiore percentuale di consumo di manufatti (Cina, India, Thailandia, Iran, Vietnam e Indonesia), che detengono il primato di zone ad alto rischio da esposizione. Pochi gli stati che ne hanno bandito l'utilizzo: oltre all'Unione Europea, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Cile, Croazia, Gabon, Honduras, Islanda, Kuwait, Norvegia, Isole Seychelles. Senza dimenticare che spesso viene commercializzato in componenti che sfuggono al controllo anche nei paesi che pure l'hanno messo al bando. La questione amianto continua dunque a rappresentare su scala mondiale un problema di tutt'altro che marginale, tanto che alcune fonti indicano nella cifra di oltre 100 mila i morti nel mondo ogni anno per esposizione all'amianto.

In secondo luogo perché i processi di monitoraggio e bonifica dall'amianto sono complessi e costosi. Alcune stime indicano che una bonifica su scala europea comporterebbe un intervento finanziario valutabile in quattro volte il PIL del vecchio continente. Situazione non dissimile a quella italiana, puntualmente descritta nel Dossier di Legambiente “I ritardi dei Piani regionali per la bonifica dall'amianto” (Milano, aprile 2010), che narra di un lavoro di monitoraggio degli edifici pubblici e privati non ancora completato o appena avviato dalle Regioni italiane, di interventi di bonifica molto limitati e di effetti crescenti sulla salute dei cittadini.

E' proprio questa la terza ragione, considerato che l'esposizione alla polvere d'amianto continua a mietere vittime. Se infatti è diminuito il numero delle persone colpite da Mesotelioma Maligno (una patologia cancerogena correlata all'amianto) per effetto di esposizione di natura lavorativa (siti di produzione, cantieri navali, lavorazione di manufatti in cemento-amianto, ecc.), è invece aumentato il numero di soggetti ammalati che non hanno svolto alcuna delle attività lavorative considerate a rischio. La sua larghissima diffusione sul territorio (32 milioni di tonnellate sul territorio nazionale, dati Cnr e Ispesl) fa sì che l'esposizione inconsapevole e casuale sia al contrario sempre più incidente nella contrazione della malattia, che può insorgere anche per una esposizione limitata nel tempo. Complessivamente i dati parlano di 9.166 casi di Mesotelioma maligno registrati in Italia fino al 2004 e distribuiti sull'intero territorio nazionale (con l'esclusione di alcune regioni e province autonome che non hanno fornito i dati). Ma i ricercatori dell'Ispesl (Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) durante la Conferenza Mondiale sull'Amianto svoltasi a Taormina nell'ottobre del 2009 hanno parlato di 4.000 morti per amianto ogni anno solo in Italia, un dato destinato ad aumentare "in maniera esponenziale" con un picco massimo di vittime nel 2015 -2018 (Antonio Moccaldi, Commissario Straordinario dell'ISPESL).

Una quarta ragione sta nella difficoltà di smaltimento dell'amianto o delle componenti contenenti amianto. In Italia è la discarica la forma di smaltimento più utilizzata, seguita dalla pratica utilizzata da alcune regioni italiane nelle quali i materiali vengono spediti all'estero, fra l'altro con costi particolarmente elevati. Non tutte le regioni italiane hanno discariche specializzate per lo smaltimento dell'amianto e quelle che ci sono non sarebbero in grado di assorbire un'attività significativa di bonifica. Solo la Sardegna si è dotata di impianti per il trattamento termico ad alte temperature. Senza dimenticare che la scelta dei siti e la tipologia di smaltimento ingenerano preoccupazione e opposizione nei territori interessati.

I dati relativi al problema amianto nella Provincia Autonoma di Trento sono piuttosto parziali e fa specie che nel corposo terzo rapporto dell'Ispesl relativo al Registro nazionale dei Mesoteliomi (2010) la nostra provincia risulti una zona grigia per non aver ancora fornito i dati relativi a questa patologia. Ciò nonostante non è azzardato affermare che il Trentino non si discosta dal contesto nazionale almeno rispetto all'incidenza della presenza di materiali contenenti amianto. Tutte le nostre valli e i nostri comuni sono interessati al problema e i primi rilievi che emergono dalla mappatura in corso relativa alle coperture in cemento-amianto sul territorio provinciale stimano

una superficie di quasi duemilionesettecentomila metri quadrati, senza calcolare che quello che si può monitorare dalle rilevazioni aeree ci garantisce una copertura relativa ai 2/3 della superficie totale, escludendo le piccole superfici (inferiori ai 15 mq). Le valli dove la presenza è più estesa sono la Vallagarina, la Valle dell'Adige, l'Alto Garda e le Giudicarie.

Le cronache (e alcune ricerche mirate) hanno evidenziato singoli casi di insorgenza di malattie dovute all'esposizione all'amianto che hanno avuto un seguito giudiziario, cause intentate dalle famiglie dei lavoratori che sono morti di Mesotelioma in Trentino. Il più eclatante è quello relativo alla Valle di Ledro. Secondo la ricerca dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ("Aggiornamento a fine 1995 dello studio di mortalità tra gli ex lavoratori esposti ad amianto della Ditta Collotta – Cis & Figli di Molina di Ledro"), «una quota stimata tra il 56% e il 61% dei tumori maligni, che hanno portato a morte gli ex lavoratori della Collotta-Cis & F. esposti ad amianto, è attribuibile all'esposizione ad amianto. Questi tumori maligni non si sarebbero cioè verificati se queste persone non avessero lavorato l'amianto-amosite in fabbrica. Se si aggiungono gli otto decessi per asbestosi (gran parte dei lavoratori viventi ne sono peraltro affetti), risulta che sono finora almeno 50 le morti da lavoro causate dell'esposizione ad amianto nella ditta di Molina di Ledro».

Un altro caso di cui si è parlato nelle cronache giudiziarie locali è quello della morte di un operaio della Trento-Malè. Nella sentenza è stato appurato che «è processualmente certo, in termini di sicurezza logica per difetto di alternative seriamente proponibili o anche solo proposte nel processo, che la morte di (...) per mesotelioma sia riconducibile all'esposizione all'amianto nel corso dell'attività lavorativa prestata presso la Ferrovia Trento-Malè».

Più recentemente il Gip di Trento ha ordinato la prosecuzione delle indagini partite in seguito alla morte di un operaio che avrebbe lavorato a contatto con le polveri di amianto durante la manutenzione all'ex Ospedale infantile nel capoluogo trentino. L'uomo, che aveva lavorato come manutentore tra il 1976 e il 1982, è morto nel 2009 a 67 anni per una malattia che colpisce coloro che lavorano a contatto con l'amianto con tempi di latenza dai 20 ai 40 anni.

E se è vera l'analisi evidenziata nel rapporto Ispesl che indica nel contatto non lavorativo, ovvero domestico o per contatto occasionale (un caso registrato in Trentino di mesotelioma riguarda un calzolaio della Val di Ledro che è entrato in contatto con la polvere d'amianto attraverso le scarpe di chi lavorava nella fabbrica della zona), un'incidenza crescente nello sviluppo di patologie

cancerogene, allora è motivata la necessità – già assunta come impegno in più occasioni dal Consiglio provinciale – di un intervento atto a rimuovere i fattori di rischio.

Non intendiamo fare alcun allarmismo. La presenza di superfici in cemento-amianto non sono di per sé motivo di pericolo, tant'è vero che il lavoro più minuzioso di verifica sarà proprio quello relativo al rilevamento dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto, comune per comune. Perché il motivo di preoccupazione maggiore insorge quando le coperture o comunque i materiali contenenti amianto risultano in cattivo stato di conservazione, producendo polvere o residui che possono essere ispirati dalle persone. Il fatto è che se la commercializzazione dei prodotti è stata vietata a partire dal 1992, questo significa che i manufatti hanno almeno vent'anni di vetustà. Ma è verosimile che l'uso più massiccio anche in Trentino sia avvenuto negli anni '60 e '70 del secolo scorso e che dunque si sia in presenza di materiali a rischio, esposti agli agenti atmosferici per diversi decenni, in valli umide, piovose, nevose, battute dal vento, caratterizzate da piogge acide (che hanno un particolare effetto di corrosione sul cemento-amianto) o dalla presenza di licheni. Talvolta si tratta di capannoni industriali ed artigianali, altre volte stalle o coperture agricole, quasi sempre nelle vicinanze di centri abitati o adibiti ad attività lavorative tutt'ora in corso. Il che ci porta a dire che le occasioni di contatto possono essere frequenti. Per non parlare dell'amianto utilizzato nella costruzione di edifici adibiti ad abitazioni, come emerso recentemente in relazione alla necessità di bonifica delle case Itea realizzate negli anni in cui l'uso di materiali contenenti amianto era nella norma.

Queste considerazioni ci portano a dire che il problema amianto in provincia di Trento richiede una regolamentazione specifica, allo scopo di rafforzare il lavoro di rilevazione, monitoraggio, formazione, bonifica del territorio e informazione. Un lavoro già avviato da tempo ma che deve trovare un'attenzione sistematica a partire dalla conoscenza della consistenza del problema.

Il presente Disegno di legge intende pertanto:

- dare un nuovo impulso ed accelerare il lavoro di capillare mappatura degli edifici e dei manufatti interessati;

- stabilire le priorità di intervento sulla base delle condizioni dei manufatti monitorati e dei rischi di diffusione delle polveri d'amianto in relazione alle caratteristiche dell'ambiente e della presenza antropica sul territorio;
- prevedere adeguate risorse economiche per co-finanziare la rimozione e la bonifica delle strutture contaminate, tanto di proprietà pubblica che private;
- affrontare e pianificare la realizzazione di una imprescindibile impiantistica provinciale di trattamento e smaltimento a supporto delle auspicabili operazioni di bonifica;
- svolgere un'adeguata attività di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione alle fibre dovuta al deterioramento e allo smaltimento illegale delle strutture in cemento-amianto dismesse. Un'azione che offra anche gli strumenti su come ci si deve comportare quando si ha a che fare con strutture contaminate in casa, nei luoghi pubblici o presso i luoghi di lavoro, e che informi sui rischi per la salute.

Articolato

Il disegno di legge si compone di 7 articoli che vanno a modificare il decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti). La scelta tecnica è dettata dal rispetto di principi generali di accessibilità, semplificazione e completezza dei testi normativi. Pur avendo la questione amianto delle indubbie peculiarità, per il suo utilizzo diffusissimo fino due decenni fa e quindi per la sua presenza in moltissimi manufatti, la collocazione delle norme relative alla protezione dei pericoli derivanti dall'uso di tale materiale all'interno del testo unico provinciale per la tutela dell'ambiente dagli inquinanti non potrà che renderne più agevole l'applicazione. Tutto l'articolato del disegno di legge, ad esclusione delle norme relative alle sanzioni, va quindi a comporre un nuovo titolo (Titolo V bis *Protezione dai pericoli derivanti dall'amianto*) del testo unico.

Articolo 1. Trattasi di articolo di carattere tecnico relativo all'introduzione del nuovo titolo nel Dpgp 26 gennaio 1987, n1-14/Legisl.

Articolo 2. Introduce l'articolo 45 bis nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinanti ed esplicita gli obiettivi della nuova normativa. Tali obiettivi riprendono quanto previsto

dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) finora solo parzialmente recepita dalla Provincia di Trento.

Articolo 3. Introduce l'articolo 45 ter nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinanti rubricato "Piano provinciale per la protezione dell'amianto". La Provincia, in attuazione della normativa statale, si è dotata già nel 1998 di un Piano provinciale amianto con la deliberazione di giunta n. 12801 del 20 novembre 1998. Il Piano del 1998 necessita di un aggiornamento che viene imposto alla Giunta provinciale entro un periodo massimo di sei mesi. Successivamente il Piano potrà essere aggiornato ogni due anni. Rispetto al Piano attualmente in vigore il nuovo Piano dovrà contenere la definizione dei criteri di priorità degli interventi di bonifica e la stesura dell'elenco degli interventi in ordine di priorità in base al quale verranno poi concessi contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto [lettera c) del comma 3]. L'elenco degli interventi prioritari, assieme alle modalità previste nella assegnazione dei contributi, sono gli elementi di autentica novità sia rispetto al precedente piano sia rispetto alla normativa statale e dovranno essere gli strumenti per intervenire con efficacia e puntualità per la protezione dai pericoli derivanti dal degrado di manufatti contenenti amianto. Il piano conterrà molte altre disposizioni per affrontare la questione amianto, dal monitoraggio sanitario ed epidemiologico alla definizione dei criteri per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento, per le quali si rinvia al testo del disegno di legge.

Articolo 4. Introduce l'articolo 45 quater nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinanti rubricato "Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto". Nell'articolo sono previste tre tipologie di contributo.

Al comma 1 sono previsti contributi ai comuni e alle comunità previste dalla legge 3/2006, per un massimo del 70 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto. Si tratta di un contributo indirizzato dalla Provincia ad altri enti pubblici.

Al comma 2 sono previsti contributi a soggetti privati per la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto in opera in edifici adibiti a civile abitazione e relative pertinenze e in edifici o impianti adibiti ad attività artigianali, industriali, commerciali o agricole.

Al comma 3 è dettata la normativa particolare per gli interventi di rimozione e smaltimento indicati come prioritari nel piano. Si tratterà di interventi urgenti su manufatti che presentano pericoli immediati per la diffusione nell'ambiente di fibre e polveri di amianto. Sono state perciò inserite

disposizioni che dovrebbero accelerare la messa in sicurezza dei siti interessati. È previsto un meccanismo a scalare dell'entità del contributo in modo che per le operazioni di bonifica effettuate in tempi più rapidi il sostegno pubblico sia maggiore rispetto a quelli effettuati con minore tempestività. Si passa da un contributo che può raggiungere il 70 per cento della spesa ammessa per gli interventi conclusi entro il secondo anno dalla pubblicazione dell'elenco delle priorità al 30 per cento per gli interventi conclusi entro il sesto anno. È previsto anche l'intervento diretto della Provincia qualora i proprietari, o chi ne ha la responsabilità, non effettuino la bonifica e lo smaltimento dell'amianto entro sei anni dalla presenza del manufatto interessato nell'elenco delle priorità. Naturalmente in questo caso le spese sostenute dalla Provincia saranno recuperate con le modalità previste dalla legislazione provinciale. Il tutto, si ribadisce, è riferito ad interventi individuati nel piano come prioritari, cioè interventi su manufatti o siti con un alto grado di pericolosità che giustifica sia un contributo più elevato per chi agisce rapidamente sia l'intervento diretto in caso di inadempienza.

Il comma 4 rinvia a deliberazioni della Giunta provinciale gli aspetti organizzativi e amministrativi per la concessione ed eventualmente per la revoca dei contributi.

Articolo 5. Introduce l'articolo 45 quinquies nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinanti rubricato "Obblighi dei proprietari". Gli obblighi dei proprietari, sia pubblici sia privati, riguardano sostanzialmente la comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e alla provincia della presenza di amianto nei mezzi di trasporto e negli immobili e la presentazione di un piano di bonifica. Tali obblighi erano già previsti nella legislazione statale e nel Piano provinciale amianto del 1998, ma risultano ancora, almeno in parte, disattesi.

Articolo 6. Introduce l'articolo 45 sexies nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinanti rubricato Disposizioni organizzative. Sono indicate alcune disposizioni indirizzate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari relative alla comunicazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente dei dati aggiornati contenuti nei registri previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge n. 257 del 1992. Altre disposizioni riguardano le relazioni sull'utilizzo dell'amianto previste dall'articolo 9 della legge n. 257 del 1992, la costituzione di un coordinamento che esamini l'andamento epidemiologico dei tumori patognomici o strettamente correlati con l'esposizione all'amianto che dovrà collegarsi con l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e, sulla base dei dati esaminati, formulare proposte di intervento, valutate dall'azienda ai fini della programmazione delle attività di controllo.

Articolo 7. Introduce l'articolo 49 bis nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinanti rubricato "Sanzioni relative al titolo V bis". Si tratta delle sanzioni amministrative applicate a chi non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alla presenza di amianto nei mezzi di trasporto e negli immobili previsti nell'articolo 5 del disegno di legge.

Trento, 15 marzo 2011

Michele Nardelli

Mattia Civico

Margherita Cogo

Sara Ferrari

Andrea Rudari

Luca Zeni

Disegno di legge

Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: protezione dai pericoli derivanti dall'amianto

Art. 1

Inserimento del titolo V bis nella parte I del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1. Dopo il titolo V della parte I del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:

"Titolo V bis

Protezione dai pericoli derivanti dall'amianto"

Art. 2

Inserimento dell'articolo 45 bis nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo l'articolo 45 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V bis della parte I, è inserito il seguente:

"Art. 45 bis

Obiettivi

1. La Provincia adotta gli strumenti necessari per la tutela e il risanamento dell'ambiente, e per la tutela della salute, con riguardo alla mappatura, alla bonifica e allo smaltimento dell'amianto, in attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) e del decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della L. 23 marzo 2001, n. 93).

2. Gli obiettivi di questo titolo sono:

a) la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto;

- b) il censimento e la mappatura dell'amianto presente negli impianti industriali attivi o dismessi, negli edifici pubblici e privati, la presenza naturale e altra presenza dell'amianto da attività antropica;
- c) la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui è stata rilevata la presenza di amianto o materiali contenenti amianto;
- d) la promozione di attività finalizzate alla tutela dei rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dall'amianto, e la collaborazione con enti pubblici per la ricerca e la sperimentazione nel settore;
- e) la promozione di iniziative di educazione, formazione e informazione finalizzate ad accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto o materiali contenenti amianto e alla sua corretta gestione."

Art. 3

Inserimento dell'articolo 45 ter nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo l'articolo 45 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V bis della parte I, è inserito il seguente:

"Art. 45 ter

Piano provinciale per la protezione dall'amianto

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, aggiorna il piano provinciale per la protezione dall'amianto. Successivamente il piano può essere aggiornato ogni due anni, con le medesime modalità.

2. Il piano contiene disposizioni in materia di:

- a) strutture edilizie a uso civile, commerciale, artigianale, agricolo e industriale, anche non più in uso, in cui sono in opera manufatti e materiali, in matrice compatta e friabile, ai quali è stato intenzionalmente aggiunto amianto;
- b) attività lavorative che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto per i lavoratori;
- c) attività che contemplano la rilevazione, l'utilizzazione e la bonifica dell'amianto presente in natura, delle pietre verdi e delle altre situazioni indicate nel decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi

quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto");

d) controllo sull'importazione, l'esportazione e la commercializzazione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto in applicazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).

3. Il piano definisce le azioni, indica gli strumenti e individua le risorse per il raggiungimento degli obiettivi di questo titolo.

4. Il piano e la sua elaborazione comprendono questi aspetti:

a) conoscenza complessiva del rischio amianto attraverso:

1) aggiornamento costante del censimento e la mappatura dell'amianto presente negli impianti industriali attivi o dismessi, negli edifici pubblici e privati, la presenza naturale e altra presenza dell'amianto da attività antropica anche attraverso la georeferenziazione;

2) aggiornamento della mappatura dei siti provinciali interessati da presenza di pietre verdi;

3) acquisizione, tramite l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'elenco delle imprese che corrispondono o hanno corrisposto il premio assicurativo per la voce silicosi e asbestosi;

4) acquisizione dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari di indagini e ricerche svolte sul territorio provinciale dei nominativi dei lavoratori risultati affetti da malattie correlate all'esposizione dell'amianto.

b) criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e l'individuazione delle priorità per effettuarla, tenendo conto della vigente normativa in materia. I criteri contengono anche:

1) indicazione di particolari procedure per la bonifica e lo smaltimento di materiali contenenti amianto;

2) individuazione di procedure per la gestione della microraccolta;

3) indicazioni in ordine alle condizioni di fruibilità di ambienti, rotabili, natanti, aeromobili e automezzi bonificati;

4) definizione di misure di protezione dalla presenza naturale di amianto, comprese quelle relative all'importazione di materiale lapideo;

5) indicazione delle modalità di gestione di amianto o materiali contenenti amianto fino alla loro eliminazione o al termine della loro vita utile;

c) definizione dei criteri di priorità degli interventi di bonifica e stesura dell'elenco degli interventi nell'ordine di priorità in base al quale possono essere concessi i contributi previsti dall'articolo

45 quater, comma 3;

- d) monitoraggio sanitario ed epidemiologico, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, attraverso:
- 1) la raccolta di dati epidemiologici tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
 - 2) l'elaborazione delle modalità procedurali per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori già esposti e l'adozione di specifici orientamenti provinciali relativi alle problematiche sanitarie connesse all'esposizione professionale in atto, anche mediante il coordinamento dei servizi di vigilanza con i medici competenti;
 - 3) la raccolta di dati sanitari e amministrativi da strutture ospedaliere e INAIL relativamente alle patologie amiantocorrelate;
- e) definizione di criteri per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento o recupero e individuazione degli impianti per fronteggiare la domanda di smaltimento;
- f) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'Azienda provinciale per la protezione dell'ambiente e per il rilascio dell'abilitazione ai lavoratori delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto;
- g) promozione di iniziative d'informazione finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini sul problema dell'amianto.

4. Il piano dà le definizioni di amianto, materiale contenente amianto e rifiuto contenente amianto ai fini dell'attuazione di questo titolo.

6. Il piano si armonizza con il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni hanno carattere vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati interessati dal fattore di rischio derivante dall'amianto.

7. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta provinciale trasmette alla competente commissione del Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione del piano."

Art. 4

Inserimento dell'articolo 45 quater nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo l'articolo 45 ter del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V bis della parte I, è inserito il seguente:

"Art. 45 quater

Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto

1. La Provincia può erogare contributi fino a un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai comuni e alle comunità previste dall'articolo 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per l'attuazione di queste operazioni.

2. La Giunta provinciale può erogare contributi a soggetti privati per la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto in opera in edifici adibiti a civile abitazione e relative pertinenze e in edifici o impianti adibiti ad attività artigianali, industriali, commerciali e agricole.

3. In particolare, per gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto indicati nell'elenco previsto dall'articolo 45 ter, comma 4, lettera c), la concessione di contributi è ammessa per un periodo massimo di sei anni dall'inserimento nell'elenco, fino a un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi conclusi entro il secondo anno dall'inserimento, del 60 per cento per quelli conclusi entro il terzo, del 50 per cento per quelli conclusi entro il quarto, del 40 per cento per quelli conclusi entro il quinto, del 30 per cento per quelli conclusi entro il sesto anno. Se gli interventi non sono realizzati dai privati entro sei anni dalla data di pubblicazione dell'elenco la Provincia, previa diffida, provvede alla loro realizzazione. Le somme spese dalla Provincia sono recuperate con le modalità stabilite all'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

4. La Giunta provinciale stabilisce:

- a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi;
- b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
- c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa;
- d) i criteri per l'eventuale revoca dei contributi."

Art. 5

Inserimento dell'articolo 45 quinquies nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo l'articolo 45 quater del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V bis della parte I, è inserito il seguente:

"Art. 45 quinquies

Obblighi dei proprietari

1. Per aggiornare il censimento dell'amianto presente sul territorio provinciale i soggetti pubblici e privati proprietari, se non vi hanno già provveduto, devono comunicare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e alla Provincia la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto nelle aree a densità antropica, nelle abitazioni, negli edifici pubblici e privati, nei mezzi di trasporto.

2. I proprietari di immobili nei quali è presente amianto di elevata friabilità ai sensi della tabella 1 del decreto Ministro della sanità 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto), entro novanta giorni dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista nel comma 4 di quest'articolo devono presentare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari un piano di bonifica di questi materiali.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo i proprietari di immobili contenenti amianto o materiali contenente amianto devono adempiere agli obblighi previsti dal decreto Ministro della sanità 6 settembre 1994.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, sono stabiliti la tipologia e il grado di dettaglio delle informazioni da fornire ai sensi di quest'articolo."

Art. 6

Inserimento dell'articolo 45 sexies nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo l'articolo 45 quinquies del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V bis della parte I, è inserito il seguente:

"Art. 45 sexies

Disposizioni organizzative

1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari comunica annualmente all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente i dati aggiornati contenuti nei registri previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge n. 257 del 1992.

2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari raccoglie le relazioni sull'utilizzo dell'amianto previste dall'articolo 9 della legge n. 257 del 1992. Le relazioni devono essere trasmesse entro il

mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, anche se a quella data sono cessate le attività soggette all'obbligo di relazione.

3. Presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari è istituito un gruppo di coordinamento che esamina l'andamento epidemiologico dei tumori patognomici o strettamente correlati con l'esposizione all'amianto.

4. Il gruppo di coordinamento agisce anche in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e, sulla base dei dati esaminati, formula proposte di intervento, valutate dall'azienda ai fini della programmazione delle attività di controllo."

Art. 7

Inserimento dell'articolo 49 bis nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo l'articolo 49 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:

"Art. 49 bis

Sanzioni relative al titolo V bis

1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal titolo V bis comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 500,00 a 1.000,00 euro per la mancata o tardiva comunicazione della presenza di amianto o di materiali contenenti amianto nelle aree a densità antropica, nelle abitazioni, negli edifici pubblici e privati, nei mezzi di trasporto ai sensi dell'articolo 45 quinquies, comma 1;
- b) il pagamento di una somma da 2.500,00 a 5.000,00 euro per la mancata o tardiva comunicazione della presenza di amianto o di materiali contenenti amianto di elevata friabilità negli immobili ai sensi dell'articolo 45 quinquies, comma 2;
- c) il pagamento di una somma da 2.500,00 a 5.000,00 euro per la mancata o tardiva comunicazione della presenza di amianto o di materiali contenenti amianto negli immobili ai sensi dell'articolo 45 quinquies, comma 3."